



Città di Nardò

(Provincia di Lecce)

ORDINANZA

N. 299 DEL 29/05/2023 PROT. 29423

OGGETTO: Lavori edili nelle zone estive delle marine di S. Maria al Bagno, S. Caterina, S. Isidoro e marine di Torre Inserraglio e Torre Squillace. Autorizzazione all'esecuzione dei lavori per l'anno 2023 ex art 38 comma 6 del Regolamento di Polizia Urbana.

Il Sindaco

- Con Delibera del Commissario Straordinario n. 334 del 26.12.2001 è stato approvato il *Regolamento di Polizia Urbana* del Comune di Nardo;
- L'Art. 38 Abitazioni private del suddetto regolamento stabilisce:
 1. *È proibito provocare rumori incomodi al vicinato tra le ore 22:00 e le 07:00, fra le ore 13:00 e le ore 15:00, ovvero le ore 08:30 delle giornate festive, e tra le ore 14:00 e le ore 16:30 dal 1° aprile al 30 ottobre.*
 2. *Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.*
 3. *Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7:00, ovvero le ore 9:00 delle giornate festive e dopo le ore 22:00 e tra le ore 13:00 e le ore 17:00 nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.*
 4. *Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati*

in esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

5. *Il divieto di cui al comma 1, con esclusione dell'ultimo capoverso, non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20, fra le ore 13:30 e le ore 15:30, nei giorni feriali e prima delle ore 9, fra le ore 12 e le ore 16 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.*
6. *E' vietato, dal 15 giugno al 15 di settembre, di eseguire lavori edili nelle zone estive delle marine di S. Maria al Bagno, S. Caterina, S. Isidoro e marine di Torre Inserraglio e Torre Squillace. Salvo autorizzazione del Sindaco sentito il parere scritto dell'ufficio ambiente del comune.*

- La limitazione al comma 6 dell'art 38 del suddetto regolamento appare misura eccessiva nell'imporre un divieto totale di tre mesi per l'esecuzione di lavori nelle zone estive delle marine di S. Maria al Bagno, S. Caterina, S. Isidoro e marina di Torre Inserraglio e Torre Squillace.
- L'offerta turistica, in costante aumento di anno in anno, comporta un incremento dell'attività edilizia nelle marine in special modo nel periodo estivo.
- La necessità di ultimare i lavori edili entro i termini stabiliti da diverse misure governative di incentivo al settore edilizio è gravemente condizionata dalla limitazione detta e gli artigiani e gli imprenditori del settore hanno rappresentato l'esigenza di ridurre il periodo di divieto totale di eseguire lavori nelle località delle marine.

Ciò premesso

- Considerato che il predetto Regolamento di polizia locale consente al Sindaco di derogare al divieto di cui all'art. 38;
- Considerato che negli anni precedenti, al fine di evitare l'emissione di numerose e distinte singole deroghe, con aggravio di lavoro degli uffici, allungamento dei tempi di esecuzione dei lavori e incertezza nella programmazione degli stessi, il periodo di divieto di attività edilizia è stato regolamentato con ordinanza sindacale limitando il divieto al periodo che va dal 1 Agosto al 31 Agosto, prescrivendo opportune limitazioni all'esercizio delle attività;
- Considerato, dato l'esito favorevole delle predette sperimentazioni, e nelle more della modifica del Regolamento, possa procedersi alla concessione, anche per l'anno in corso, di una deroga generalizzata al divieto previsto dal regolamento, con limitazione del periodo di divieto assoluto dell'attività edilizia al periodo che va dal 5 Agosto al 25 Agosto 2022, fatte salve ulteriori speciali deroghe del Sindaco ex comma 6 del richiamato art. 38, prescrivendo per gli altri periodi (e cioè dal 15/06 al 31/07 e dal 1/09 al 15/09) che l'attività lavorativa venga regolata dal seguente orario e dalle seguenti modalità:

1. siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo da emissione di rumore e di polvere.
 2. I lavori non siano comunque effettuati nei giorni feriali:
 - prima delle ore 8 e dopo le ore 20,
 - fra le ore 14.00 e le ore 16,30
 3. I lavori non siano comunque effettuati nei giorni festivi;
 4. Sia garantito il rispetto di un limite continuo massimo di 55 dBA sulla facciata dell'edificio prospiciente più vicino.
- **Considerato** inoltre che il predetto art. 38 si riferisce esclusivamente a lavori effettuati nelle abitazioni private, e ritenuta la necessità di regolamentare anche lo svolgimento dei lavori di interesse pubblico (quali allacciamenti alla rete idrica e fognaria, realizzazione di allacci alla rete del metano, fornitura di energia elettrica o rete telefonica, ecc.) in modo da garantire il rispetto della quiete pubblica;
 - **Visto** lo Statuto Comunale;
 - **Visti** gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

- per le motivazioni innanzi riportate ed in conformità di quanto previsto nell'art. 38 comma 6 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Nardò, che il periodo di divieto di attività edilizia nelle zone estive delle marine di S. Maria al Bagno, S. Caterina, S. Isidoro e marine di Torre Inserraglio e Torre Squillace sia dall'1 Agosto al 31 Agosto 2023, fatte salve comunque specifiche autorizzazioni che il Sindaco potrà rilasciare per situazioni urgenti e contingenti ex comma 6 del richiamato art. 38.

PRESCRIVE

- per il periodo dal 15 giugno 2023 al 15 di settembre 2023, che l'attività lavorativa venga regolata dal seguente orario e dalle seguenti modalità:
 1. siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo da emissione di rumore e di polvere.
 2. i lavori **non** siano comunque effettuati nei giorni feriali:
 - **prima delle ore 8 e dopo le ore 20,**
 - **fra le ore 14.00 e le ore 16,30**
 3. I lavori non siano comunque effettuati nei giorni festivi.
 4. Sia garantito il rispetto di un limite continuo massimo di 55 dBA sulla facciata dell'edificio prospiciente più vicino.

I lavori pubblici e di interesse pubblico saranno eseguiti nel rispetto delle disposizioni impartite dal RUP e dalla D.L. finalizzate a garantire il migliore contemperamento degli interessi generali.

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia e, in alternativa, entro 120 giorni dalla notifica, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia notificato per l'esecuzione e la vigilanza al Comando Polizia Municipale di Nardò, con l'invito a predisporre una proposta al Consiglio Comunale per la modifica permanente nel senso in cui sopra del Regolamento di Polizia locale in ragione delle mutate esigenze.

Li 29/05/2023

Il Sindaco
f.to Avv. Giuseppe MELLONE

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 2275

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 29/05/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 29/05/2023

IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò:
<http://www.comune.nardo.le.it/>

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 29/05/2023
